

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GENITORI

Collegio Arcivescovile – sedi di Trento e Rovereto



PREMESSA

La Consulta dei genitori è l'organismo di rappresentanza dei genitori voluto dalla Legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 che ne decreta l'obbligo di costituzione per tutte le scuole trentine: tale organismo ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'Istituzione scolastica.

In particolare la Consulta ha il compito di:

- assicurare la possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'Istituzione in relazione alle problematiche educative degli alunni e ai bisogni delle famiglie;
- favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, discutere e formulare proposte di miglioramento agli organi competenti dell'Istituzione;
- promuovere interventi e attività per formare e sostenere i genitori nell'esercizio competente della loro funzione educativa;
- contribuire a costruire una rete formativa scuola-territorio e a promuovere la collaborazione tra la scuola e tutte le risorse presenti nei territori di provenienza degli studenti.

Per rendere funzionale il lavoro sulle due sedi del Collegio Arcivescovile di Trento e Rovereto, vengono istituite due Consulte dei genitori tra loro indipendenti: la prima riunisce le rappresentanze della Scuola primaria, della Scuola secondaria di primo grado e della Scuola secondaria di secondo grado di Trento; la seconda riunisce le rappresentanze della Scuola primaria, della Scuola secondaria di primo grado e della Scuola secondaria di secondo grado di Rovereto.

Art. 1

Le due Consulte dei genitori istituite per le sedi di Trento e Rovereto sono composte dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di classe e dai rappresentanti dei genitori appartenenti ai Consigli dell'Istituzione.

Art. 2

Le Consulte sono istituite annualmente mediante delibera del Preside, che provvede anche alla convocazione della loro prima riunione, da tenersi entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Art. 3

L'Istituzione scolastica mette a disposizione delle Consulte dei genitori i locali e le risorse idonei alla loro azione, nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività delle stesse, compatibilmente con l'attività scolastica.

Art. 4

Ciascuna Consulta è caratterizzata dai seguenti organi interni che vengono eletti alla prima riunione e rimangono in carica un anno:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario verbalista.

Ai membri delle Consulte, se necessario, potranno essere attribuiti incarichi speciali di coordinamento su tematiche di competenza della Consulta. Tutte le cariche delle Consulte così come le prestazioni dei loro componenti sono esercitate su base volontaria e a titolo gratuito.

Art. 5

Il Presidente della Consulta dei Genitori rappresenta ufficialmente la stessa. Organizza e coordina le attività e in particolare:

- tiene i contatti con il Preside, il Rettore del Collegio e il Consiglio dell'Istituzione;
- presiede la Consulta;
- stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
- dichiara aperte e chiuse le sedute, precisa i termini delle questioni sulle quali l'assemblea è chiamata a discutere e a votare, coordina la successione degli interventi, dirige le operazioni di voto e ne proclama il risultato;
- cura l'ordinato svolgersi della discussione degli argomenti all'ordine del giorno nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Il Vicepresidente presiede le riunioni della Consulta in caso di assenza del Presidente.

Art. 6

La Consulta dei Genitori si riunisce almeno due volte durante l'anno scolastico. La convocazione della Consulta, disposta dal Presidente della stessa eccetto che nel caso della prima convocazione annuale, avviene tramite gli uffici di Segreteria dell'Istituto per via telematica.

Art. 7

La convocazione delle Consulte avviene almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, l'ora di inizio, il luogo della seduta e le persone invitate. Non sono possibili votazioni su argomenti non espressamente inseriti all'ordine del giorno.

Art. 8

I genitori delle Consulte che, per qualsiasi ragione, non hanno più figli iscritti presso il Collegio decadono automaticamente da membri della Consulta e non vengono sostituiti; le Consulte continuano il loro lavoro senza tali membri fino all'elezione ufficiale dei nuovi rappresentanti nell'anno scolastico successivo a quello in corso.

Art. 9

La Consulta dei Genitori può essere convocata in sessione straordinaria dal Presidente nei seguenti casi:

- su richiesta scritta al Presidente da parte di almeno 22 genitori;
- su richiesta del Preside;
- su richiesta dei Consigli dell'Istituzione.

Art. 10

Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni di Consulta figure esterne e/o esperti, senza diritto di voto, in merito a specifiche problematiche.

Art. 11

Di ogni riunione delle Consulte viene redatto un verbale, da sottoporre all'approvazione della Consulta stesse. A tal scopo esso sarà inviato (al più presto dopo la riunione in base agli impegni del Segretario verbalista e Presidente) a tutti i membri della Consulta via posta elettronica. Nell'ordine del giorno delle riunioni successive a quella d'inizio anno sarà sempre inserito il punto relativo all'approvazione del verbale della seduta precedente. La sua approvazione avverrà a maggioranza dei presenti. Il verbale relativo all'ultima riunione della Consulta verrà approvato a fine seduta. I verbali approvati, firmati dal Segretario verbalista e dal Presidente, saranno riportati nell'apposito registro depositato presso le Segreterie didattiche dell'Istituzione scolastica.

Art. 12

Ogni seduta di Consulta può essere aperta ed è valida, quando è presente il numero legale dei suoi membri, consistente in almeno due quinti dei suoi componenti. In caso di esito positivo il Presidente dichiara aperta la seduta, in caso contrario dichiara nulla la seduta. La presenza dei componenti della Consulta viene accertata mediante firma da apporre su apposito foglio, che viene allegato al verbale e conservato agli atti.

Art. 13

La Consulta dei genitori è un luogo di confronto democratico che si realizza attraverso la partecipazione ed il contributo di tutti i partecipanti. Le riunioni si devono svolgere in un clima idoneo di ordine, partecipazione e attiva collaborazione. Il Presidente svolge il ruolo di moderatore e, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne abbiano fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione, prima di procedere ad eventuali votazioni. Si vota per alzata di mano. L'eventuale votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è possibile qualora almeno un quarto dei presenti lo ritenga opportuno o necessario. Le decisioni vengono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14

Tutti i documenti (verbali, comunicazioni, notizie, progetti e altro) dopo la loro approvazione e dopo l'approvazione del Preside, sono distribuiti a tutti i membri della Consulta in modalità elettronica dalle Segreterie didattiche. Talvolta, alcuni documenti particolari come comunicati, resoconti finali di lavori o progetti o altro, possono essere distribuiti a tutti i genitori degli alunni iscritti al Collegio in forma elettronica e/o cartacea sempre tramite le Segreterie.

Art. 15

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della prima convocazione delle Consulte di Trento e Rovereto nell'anno scolastico 2017/18. Eventuali proposte di modifica e/o integrazione del presente Regolamento sono possibili previa richiesta a ciascuna Consulta in un preciso punto all'ordine del giorno di una riunione e previa approvazione da parte della stessa a maggioranza assoluta dei presenti, cui seguirà poi approvazione da parte dei Consigli dell'Istituzione relativi alla sede di riferimento.

Trento, 27/11/17

Paolo Fedrigotti

PRESIDE
